



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**LINEE GUIDA SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI ANCHE FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE DAL PNRR/PNC DOPO IL
"CORRETTIVO" DEL CODICE DEI CONTRATTI**



DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI	6
1. Premesse	6
2. Principi	6
2.1 Principio del risultato (art. 1)	7
2.2 Principio della fiducia (art. 2)	7
2.3 Principio dell’accesso al mercato (art. 3)	8
2.4 Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art.5)	8
2.5 Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art.6)	8
2.6 Principio di auto organizzazione amministrativa (art. 7)	8
2.7 Principio di autonomia contrattuale (art. 8)	9
2.8 Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9)	10
2.9 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10)	11
2.10 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)	11
2.11 Principi digitali (art. 19)	12
2.12 Principio di rotazione (art. 49)	12
3. Digitalizzazione	13
4. Soglia dell’affidamento diretto	14
4.1 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00	15
4.2 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00	15
5. Verifica dei requisiti e stipula del contratto	15
6. Esecuzione anticipata del contratto	16
7. Avviso sui risultati	16
8. Divieto di frazionamento artificioso	16
9. Costi della manodopera e della sicurezza	16
10. Clausole sociali e criteri ambientali minimi	17
11. Revisione prezzi	17
12. Requisiti generali	19
13. Requisiti speciali	21
14. Cauzione provvisoria	21
15. Cauzione definitiva	22



16. Subappalto	23
17. Modifica dei contratti in corso di esecuzione	24
18. Risoluzione del contratto	26
19. Recesso	27
20. Anticipazione del prezzo	27
21. Penali	28
22. Incentivi	29
23. Normativa applicabile agli acquisti PNRR/PNC	30
24. Penali per acquisti PNRR/PNC	32
25. Acquisti PNRR/PNC di beni e servizi informatici	32
26. Conflitto di interessi negli acquisti PNRR/PNC	33
27. Documenti di gara per gli acquisti PNRR/PNC	33
28. Verifica del possesso dei requisiti negli acquisti PNRR/PNC	34
29. Anticipazione del prezzo negli acquisti PNRR/PNC	35
30. Subappalto negli acquisti PNRR/PNC	35
31. Conservazione dei documenti negli acquisti PNRR/PNC	35
32. Titolare effettivo negli acquisti PNRR/PNC	35
33. Stipula del contratto negli acquisti PNRR/PNC	35
34. Indicazioni per documentazione negli acquisti PNRR/PNC	36
RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	37
1. Premesse	37
2. Nomina	37
3. Requisiti di professionalità	39
4. Funzioni e compiti	40
SCELTA DELLO STRUMENTO NEGOZIALE TRA ACCORDO QUADRO E APPALTO	43
1. Premesse	43
2. L'accordo quadro	43
3. Il contratto d'appalto	44
GLI OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO	45
1. Premesse	45
2. Obbligo di adesione a Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, co. 449, L. 296/2006 e ss.mm.)	45



3. Obbligo di fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento (art. 1, co. 450, L. 296/2006 e ss.mm.)	46
4. Obbligo di aderire agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o di fare ricorso allo SDAPA gestito da Consip S.p.A. (art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 - cd. Legge di bilancio 2020)	46
5. Obbligo di approvvigionamento per beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali (art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015)	47
6. Acquisti autonomi	47
6.1 Beni o servizi non informatici e di connettività (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015)	47
6.2 Beni o servizi informatici e di connettività (art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015)	48
7. Presupposti per l'autorizzazione all'acquisto autonomo	48
8. Eccezioni agli obblighi di approvvigionamento	48
PROGRAMMAZIONE	49
DOCUMENTAZIONE DI GARA	50
1. Predisposizione documentazione di gara	50
2. Individuazione del contraente	50
ACQUISIZIONE DEL CIG	52
1. Premesse	52
2. Richiesta del CIG	52
2.1 Obblighi comunicativi nei confronti dell'ANAC	52
2.2 Spese economali	53
CONTRIBUTO ANAC	54
LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	55
1. Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)	55
2. Modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale FVOE 2.0	56
3. Verifica dei requisiti negli affidamenti diretti	57
3.1 Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro	57
3.2 Affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00	57
4. Documentazione a comprova dei requisiti	57
4.1 Documentazione a comprova dei requisiti generali	57
4.2 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario	60



5. Verifica delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del Codice	61
6. Verifiche in caso di acquisti PNRR/PNC	62
7. Verifica dei requisiti in caso di operatore economico (OE) esteri	63
7.1 Regola generale (sia per OE INTRA-UE che EXTRA-UE)	63
7.2 Verifica dei requisiti generali degli operatori esteri INTRA-UE	63
7.3 Verifica dei requisiti generali degli operatori esteri EXTRA-UE	64
7.4 Modalità operative e format ai fini della verifica dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale degli operatori economici esteri INTRA ed EXTRA UE	64
AFFIDAMENTO	66
1. Decisione di contrarre e di affidamento	66
STIPULA DEL CONTRATTO	67
1. Imposta di bollo	67
2. Termine e forma	67
3. Modalità	68
4. Dichiarazioni	68
5. Elementi del contratto	68
TRASPARENZA	70
1. La trasparenza con la digitalizzazione	70
2. Interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)	70
3. Pubblicazione obbligatoria	71
4. Pubblicazione obbligatoria per acquisti PNRR/PNC	71
5. Durata della pubblicazione	72
6. Albo on-line di Ateneo	72
ALLEGATI	74



DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI

1. Premesse

Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023) entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, all’art. 3, comma 1, lettera d) dell’**Allegato I.1** definisce l’affidamento diretto come: *“L’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”*.

L’art. 17 del Codice intitolato “Fasi delle procedure di affidamento” stabilisce, al comma 2, che: *«In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 (ovvero la Decisione di contrarre e di affidamento) individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»*.

L’affidamento diretto è disciplinato, in particolare, dal Libro II, Parte I agli artt. 48 – 55 del Codice.

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture si svolge - come per tutti gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice - nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II dello stesso e delle disposizioni del Codice qualora non derogate dalla disciplina specifica.

Emerge, dunque, dalla normativa che non è necessario ricorrere nell’affidamento diretto all’effettuazione di preventive indagini di mercato e quindi acquisire una pluralità di preventivi.

Si riportano, di seguito, le fasi dell’affidamento diretto:

FASE PRELIMINARE:

1. nomina del RUP;
2. predisposizione di un capitolato/documento contenente le condizioni di fornitura da porre a base dell’affidamento diretto;
3. verifiche preliminari circa la presenza dell’oggetto dell’acquisto negli strumenti di approvvigionamento centralizzati;

FASE DI SELEZIONE INFORMALE:

4. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;
5. verifica requisiti per affidamenti pari o superiori a 40.000 euro;

FASE DI AFFIDAMENTO:

6. Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

2. Principi

L’importanza di detti principi risiede nel fatto che essi, per la loro portata generale, informano tutti gli affidamenti delle stazioni appaltanti, a prescindere dal loro importo.



2.1 Principio del risultato (art. 1)

Con il principio del risultato assurge a interesse pubblico primario **l'affidamento del contratto e la sua esecuzione**, quale risultato che le stazioni appaltanti devono perseguire con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

Costituendo attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, il principio in esame diviene CRITERIO PRIMARIO per:

- a) l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- b) la valutazione della responsabilità del personale coinvolto nella procedura (nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti) e la conseguente attribuzione degli incentivi.

2.2 Principio della fiducia (art. 2)

Secondo principio generale è il principio fondato sulla *reciproca fiducia* nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il principio in esame, oltre a favorire l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, si pone in stretto collegamento con il quadro delle DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ in cui può incorrere, tanto il funzionario incaricato della procedura, quanto - e soprattutto - il RUP, quali:

- a) LA RESPONSABILITÀ CIVILE, quale responsabilità «esterna» del funzionario verso l'utenza, che si verifica allorché arrechi danni a terzi, interni o estranei all'amministrazione, o danni all'amministrazione stessa;
- b) LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE (art. 28 Cost. e art. 1, L. n. 20/1994).

Si tratta della responsabilità c.d. «interna» alla pubblica amministrazione che si concretizza quando il dipendente pubblico, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia con la propria condotta cagionato un danno patrimoniale all'Ateneo.

Tale forma di responsabilità è **limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave**: alcuna responsabilità amministrativa potrà essere imputata al dipendente allorché questi abbia agito *con colpa lieve o per ordine scritto* impartito da un superiore; i relativi danni resteranno a carico dell'amministrazione.

Costituisce colpa grave la violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele. Per converso, **non costituisce colpa grave**, secondo l'art. 2 del Codice, la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti.

Quanto al danno cagionato, tuttavia, è bene evidenziare che la Corte dei conti ha ad oggi abbandonato una concezione del danno erariale in termini esclusivamente patrimoniali, abbracciando al contrario una nozione più ampia di danno, comprensiva anche dei pregiudizi aventi carattere non patrimoniale. Tra i pregiudizi che possono essere risarciti, rientra anche quello consistente nella lesione alla credibilità e alla reputazione dell'ente pubblico, ovvero il c.d. *danno all'immagine*;

- c) LA RESPONSABILITÀ PENALE, prevista per condotte che indicano gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti quali, **a titolo esemplificativo**, l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), la violazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), la falsità atti d'ufficio (art. 476 e 479 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);



d) LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Fattispecie riferibile solo a coloro i quali rivestano all'interno dell'amministrazione la qualifica di dirigenti; la presente forma di responsabilità si verifica nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o di mancata attuazione delle direttive degli organi politici;

e) LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, quale forma di responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore in caso di violazione del Codice di comportamento, del CCNL o nel caso in cui venga meno ai propri doveri d'ufficio.

2.3 Principio dell'accesso al mercato (art. 3)

Le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità.

La *ratio* del principio in esame è quella di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale che assicuri pari opportunità di partecipazione per gli operatori economici alle procedure di gara.

- ☐ Detto principio rappresenta a sua volta *un risultato* che le stazioni appaltanti devono perseguire nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità.

2.4 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art.5)

Gli operatori economici e le stazioni appaltanti agiscono nel rispetto di un obbligo reciproco di correttezza e di tutela dell'affidamento incolpevole nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Tale obbligo vige *anche nella fase precontrattuale*, ciò che rileva infatti è la correttezza del comportamento complessivo tenuto dalle parti sia nel corso delle trattative negoziali, che della procedura di gara e della formazione del contratto.

2.5 Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art.6)

La stazione appaltante può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento di finalità sociali, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del *risultato*.

L'assenza di competizione non fa venir meno l'obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza nell'ingaggio degli organismi non lucrativi.

2.6 Principio di auto organizzazione amministrativa (art. 7)

L'art. 7 recepisce il principio dell'auto-organizzazione amministrativa, sancito nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il RICORSO A TRE MODELLI FRA DI LORO ALTERNATIVI:

- a) autoproduzione;
- b) esternalizzazione;
- c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.



La codificazione di tale principio pone L'AUTOPRODUZIONE E L'ESTERNALIZZAZIONE SU UN PIANO DI TENDENZIALE PARITÀ, così superando l'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'*in house*.

Difatti, sebbene la scelta per l'affidamento *in house* debba essere sempre motivata a differenza di quanto accade per il ricorso al mercato che non richiede specifica motivazione, le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, adottando per ciascun affidamento un provvedimento, diversamente motivato a seconda dell'oggetto del contratto:

- *per i servizi all'utenza* è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività, la congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse pubbliche;
- *in caso di servizi strumentali alla pubblica amministrazione* è sufficiente una motivazione più snella, relativa alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto quali, ad esempio, gli standard di riferimento della Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza o, in mancanza, gli standard di mercato.

Infine, alla stregua di tale principio, le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO COOPERARE TRA LORO TRAMITE ACCORDI, conclusi senza gara, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 del Codice. Nell'ambito di tale cooperazione si evidenzia che le Amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo.

Elemento dominante, infatti, è *l'assenza della logica di scambio*, ovvero l'assenza di un rapporto sinallagmatico, a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo.

Diversamente si realizzerebbe una elusione della normativa sui contratti pubblici.

2.7 Principio di autonomia contrattuale (art. 8)

L'art. 8 del Codice attribuisce alla pubblica amministrazione una generale capacità negoziale, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge. Da qui, di interesse è in questa sede segnalare che la stazione appaltante può:

- *concludere contratti a titolo gratuito purché non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali*. In particolare, il comma 2 dell'art. 8 pone un divieto ai professionisti di rendere gratuitamente le prestazioni d'opera intellettuale salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo tali casi eccezionali, si garantisce comunque la regola dell'equo compenso, secondo le modalità previste dalle nuove disposizioni in materia, di cui all'art. 41, commi 15 bis, 15 ter e 15 quater¹, il cui ambito di applicazione

¹ **Disciplina dell'equo compenso:** il Correttivo al Codice, al fine di superare le criticità applicative determinate dalla previgente formulazione dell'art. 8, ha apportato modifiche all'art. 41 introducendo i commi 15 bis, 15 ter e 15 quater. Di seguito, in sintesi, le novità introdotte dal Correttivo:



riguarda i servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, non riguardando propriamente gli affidamenti diretti.

Esempi di prestazioni d'opera intellettuale sono rinvenibili nei servizi di progettazione e nei servizi di patrocinio legale, per i quali ultimi è vigente l'art. 13bis della Legge n. 247/2012, per garantire l'equo compenso;

- *ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara*, ferme restando le disposizioni del codice civile in tema di forma, revocazione ed azioni di riduzione delle donazioni.

2.8 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9)

Consacrazione di un principio di derivazione privatistica che ha visto la sua massima espressione durante la fase del *lockdown* e i successivi eventi straordinari che hanno alterato le fisiologiche dinamiche dei mercati, con il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si introduce **un rimedio manutentivo** per l'ipotesi in cui si verifichino, nel corso dell'esecuzione del contratto, sopravvenienze straordinarie e imprevedibili tali da alterare l'equilibrio tra le parti, attribuendo alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali.

A garanzia del diritto alla rinegoziazione riconosciuto alla parte svantaggiata, da esercitarsi sempre secondo buona fede delle condizioni contrattuali, le stazioni appaltanti favoriscono l'inserimento nei contratti di apposite clausole, volte ad assicurare:

- il ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica;
- o, in alternativa, la riduzione proporzionale del corrispettivo per il contraente svantaggiato, qualora le sopravvenienze suddette rendano la prestazione - in parte o temporaneamente - inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti.

La finalità è quella di garantire la buona esecuzione del contratto e di scongiurare che le circostanze straordinarie e imprevedibili ne compromettano il completamento, oltre che prevenire le liti e il contenzioso.

- per gli affidamenti di valore pari o superiore ad € 140.000,00, il 65 % dell'importo da porre a base di gara è fisso e non ribassabile, mentre il restante 35 % può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma con un limite per il punteggio economico, fissato al 30%;
- per gli affidamenti di valore inferiore ad € 140.000,00, così come previsto dal comma 15 *quater* dell'art. 41 del Codice, il ribasso può essere formulato nella misura massima del 20 % dell'importo stimato dell'affidamento.

Le modifiche intervenute, in definitiva, mirano a garantire il principio dell'equo compenso, inteso come compenso "equo" e non "minimo", consentendo al contempo una valutazione competitiva che premi le migliori offerte in termini di economicità e qualità del servizio. In questo modo, la riforma tenta di risolvere il conflitto tra la necessità di un compenso giusto per i professionisti e le esigenze di competitività ed efficienza nelle procedure di gara, ponendo un limite ai ribassi eccessivi e valorizzando la componente tecnica nelle offerte.



2.9 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10)

Sulla scorta di tali principi, i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza delle cause di esclusione espressamente definite dal Codice agli artt. 94 (cause di esclusione automatica) e 95 (cause di esclusione non automatica).

In ragione dell'inserimento, accanto al principio di tassatività, del principio di eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito, le cause di esclusione sono tassative ed integrano di diritto bandi e lettere di invito.

Ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

2.10 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)

Il Correttivo al Codice, di cui al D.Lgs. 209/2024, ha modificato l'art. 11 del Codice, recante il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e introdotto l'Allegato I.01 cui si rinvia, al fine di disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti, del CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative.

Rispetto all'impianto codicistico precedente, al comma 1 dell'art. 11 del Codice, **si conferma che al personale impiegato nell'appalto si applica il CCNL comparativamente più rappresentativo**, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all'attività oggetto dell'appalto.

Due risultano essere invece le novità principali:

- l'individuazione del contratto collettivo, *ai sensi del comma 2 dell'art. 11*, deve avvenire non solo in conformità con il comma 1 dell'art. 11, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo Allegato I.01;
- in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, la stazione appaltante, *ai sensi del comma 2 bis dell'art. 11*, indica altresì, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro comparativamente più rappresentativo, qualora le relative attività:
 1. siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto;
 2. si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria di attività.

Quanto alle concrete modalità operative per l'identificazione del contratto collettivo applicabile, in sintesi, **l'art. 2 dell'Allegato I.01 introdotto con il Correttivo al Codice stabilisce:**

- che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
 - della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire



- anche in maniera prevalente, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b);
- del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) e b);
- il divieto, a pena di esclusione, di imporre, negli atti di gara, l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione;
- che il RUP, nel caso di indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, prima di procedere all'affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01, verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative presentata dall'operatore economico.

2.11 Principi digitali (art. 19)

Ai sensi dell'art. 19 del Codice, in vigore dal 1.01.2024, le stazioni appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi tratti dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), ossia secondo I PRINCIPI:

- di neutralità tecnologica, per il quale le stazioni appaltanti sono libere di scegliere, nell'ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici, la tecnologia più adeguata ai loro bisogni;
- di trasparenza, alla stregua del quale le informazioni ed i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati rilevanti ai sensi dell'art. 35 del Codice, ovvero secretati ai sensi dell'art. 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC – che garantisce il rispetto del principio di pubblicità - mediante piattaforme digitali;
- di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- di unicità dell'invio, per il quale ogni dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3 *bis* e 22 e ss. della L. 241/1990 e degli artt. 5 e 5 *bis* del D. Lgs. 33/2013.

2.12 Principio di rotazione (art. 49)

Il principio di rotazione, applicabile anche agli affidamenti diretti, allo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione, vieta l'affidamento di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. **In buona sostanza il contraente uscente deve "saltare un turno" prima di poter conseguire un nuovo affidamento.**

Rispetto alla previgente normativa, il principio di rotazione si applica al contraente uscente e non anche agli operatori economici invitati e non affidatari.

Si evidenzia che è consentito DEROGARE al principio di rotazione, potendo il contraente uscente essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto, previa verifica



dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa:

- a) in caso di riscontrata sussistenza di precisi requisiti, che devono essere *concorrenti e non alternativi tra loro*:
- particolare struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative.

E' onere della stazione appaltante fornire adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della deroga a tale principio nella decisione a contrarre, secondo quanto riportato dal RUP.

- b) *per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00* con riferimento al singolo affidamento, anche senza motivazione, come chiarito dal MIT con il parere n. 2145 del 18/07/2023, con il quale è stata affermata l'esenzione dal principio della rotazione, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 e nel rispetto dei principi sopra esposti.

Il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da consultare. In tali ipotesi, infatti, l'assenza di uno sbarramento al numero di operatori da consultare farebbe venir meno la *ratio* del principio in esame.

3. Digitalizzazione

La disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo Codice (artt. 19-36) ha acquisito efficacia dal 1.01.2024 e si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice stesso, ossia ai contratti di appalto o concessione di qualunque importo, nonché alle procedure di affidamento comprese nel **PNRR/PNC** avviate a partire dalla suddetta data.

Nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) ha reso disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 31.12.2023, al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG.

La BDNCP gestita da ANAC rende disponibili, tra i vari servizi, il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento.

La BDNCP si articola nelle sezioni:

- **Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).**
- **Piattaforma contratti pubblici (PCP):** complesso di servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
- **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti:** garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del Codice con le modalità stabilite nel



provvedimento di cui all'articolo 27 del Codice, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

- **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):** consente l'accesso alle informazioni riguardanti un Operatore Economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l'Operatore Economico può inserire attraverso apposite funzionalità, aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l'interoperabilità, possono essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso Operatore Economico partecipa.

- **Casellario Informatico:** il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice.

- **Anagrafe degli Operatori Economici:** censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti (Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell'operatore economico e i soggetti da questi delegati), le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

In ossequio agli artt. 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di utilizzare Piattaforme di Approvvigionamento Digitali (PAD) *certificate e interoperabili*.

Tali piattaforme devono essere utilizzate per:

- redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di *programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione* dei contratti;
- trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del Documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

A tal fine, la Sapienza è dotata della piattaforma U-BUY, gestita da Cineca, che ha ottenuto l'iscrizione nel Registro delle piattaforme certificate da parte dell'ANAC.

4. Soglia dell'affidamento diretto

Si procede all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed attività di progettazione, se di **importo inferiore a 140.000,00 euro**, IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, **scegliendo soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Amministrazione.



4.1 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di **affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (sì è ritenuto opportuno per motivi di uniformità e completezza predisporre la dichiarazione sostitutiva, utilizzando il DGUE per le Parti II – Informazioni sull'operatore economico; III – Motivi di esclusione; IV – Criteri di selezione; VI – Dichiarazioni finali [vedasi successivo **Al. 4**]) che sarà controllata dall'Amministrazione, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminare ogni anno e fissate nel prosieguo delle presenti Linee guida;
- le dichiarazioni integrative.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede:

- ✓ alla risoluzione del contratto;
- ✓ all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- ✓ alla comunicazione all'ANAC;
- ✓ alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione dello stesso, **sulla base del principio di proporzionalità.**

4.2 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00

Nel caso di affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, l'operatore economico deve presentare:

- il DGUE;
- le dichiarazioni integrative.

Tutte le dichiarazioni devono essere debitamente compilate e firmate.

5. Verifica dei requisiti e stipula del contratto

L'Amministrazione verifica i requisiti attraverso il FVOE. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, è possibile disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

La stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, non applicandosi il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Il correttivo ha introdotto il comma 3 bis all'art. 99 del Codice, secondo il quale in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle



piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 97 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

6. Esecuzione anticipata del contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto** solo dopo la verifica dei requisiti, **fornendo la motivazione, non necessariamente legata all'urgenza.**

7. Avviso sui risultati

Occorre pubblicare l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, come prescrive l'art. 50, comma 9 del Codice, come specificato nel capitolo successivo sulla trasparenza.

8. Divieto di frazionamento artificioso

Il divieto di artificioso frazionamento è sancito dall'art. 14, comma 6 del Codice.

È fatto divieto all'Amministrazione di frazionare artificiosamente gli acquisti al fine di eludere la normativa sulle procedure, come ad esempio, effettuare più acquisti sotto i 5.000,00 euro per evitare la rotazione degli operatori economici.

9. Costi della manodopera e della sicurezza

Anche nell'affidamento diretto occorre indicare, da parte dell'Amministrazione, i costi della manodopera e della sicurezza, come ha chiarito il MIT con parere n. 2083/2023, salvo che per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

L'operatore economico deve a sua volta indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo i casi sopraindicati.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.



10. Clausole sociali e criteri ambientali minimi

Con il citato parere n. 2083/2023, il MIT ha escluso, per gli affidamenti diretti, l'obbligo di applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice e dell'Allegato II.3 dello stesso Codice, in quanto lo stesso art. 57 prevede che tali clausole debbano essere contenute nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, senza fare cenno alcuno agli affidamenti diretti.

L'art. 57 del Codice prevede al comma 2 i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**. Si tratta di requisiti minimi ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente, al fine di indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. In altri termini, come precisato dallo stesso Dicastero, l'applicazione sistematica ed omogenea dei CAM consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, producendo un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione.

I CAM, qualora previsti, devono essere inseriti nella documentazione di gara.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile al seguente link:
<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientaliminimi>.

11. Revisione prezzi

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis allo stesso, introdotto dal correttivo. La *ratio* di tale istituto, la cui disciplina è necessario prevedere all'interno dei documenti di gara, è di assicurare il riequilibrio contrattuale in maniera automatica ed oggettiva. Nello specifico, tale istituto è automatico, atteso che lo stesso si risolve in un calcolo automatico, secondo un'apposita previsione contrattuale già prevista all'interno dei documenti di gara.

Pertanto, nel caso di affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, spetterà al RUP il relativo accertamento, senza la necessità di un'istanza formale da parte dell'appaltatore.

L'istituto "*de qua*" trova applicazione per gli affidamenti di servizi e forniture (ad efficacia durevole), il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, come previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice.

Deve essere applicata, invece, la revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuativa, quale, ad esempio, un servizio di durata pluriennale. Al riguardo, si segnala che la disciplina della revisione dei prezzi deve essere estesa anche all'eventuale rapporto di subappalto, qualora già prevista per quello principale.



Ai fini della determinazione della variazione prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, da determinare nella documentazione di gara, pubblicati sul relativo portale istituzionale ed in particolare, per i contratti di servizi e forniture (art. 10 dell'Allegato sopra citato):

a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, che, in ragione del settore di riferimento, hanno specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai citati indici anche in sostituzione di quelli previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 60 del Codice.

Inoltre, si fa presente che per gli appalti di servizi e forniture, è possibile inserire nel contratto, anche meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo dello stesso all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non può essere considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 60 del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

In caso di accordo quadro, i documenti di gara prevedono che l'indice per la revisione prezzi sia individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo.

In chiave operativa, occorre evidenziare che tale clausola:

- è obbligatoria nei contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea;
- non deve apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire;



- deve essere prevista nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, con l'espressa indicazione del CPV (Common Procurement Vocabulary) in base all'oggetto dell'appalto ed associando allo stesso l'indice o gli indici ISTAT di cui all'art. 10 dell'Allegato di cui sopra.

Infine, è necessario prevedere all'interno del quadro economico l'accantonamento dell'importo relativo alla revisione prezzi, al fine di far fronte all'eventuale attivazione della clausola in esame.

12. Requisiti generali

Il Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice indica, tra l'altro, i requisiti di partecipazione. Il Capo II è dedicato ai requisiti di ordine generale.

In particolare, l'art. 94 individua **le cause di esclusione automatica dell'operatore economico**, rispetto alle quali non vi è alcun margine valutativo dell'Amministrazione, ovvero:

- in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati specificamente indicati al comma 1 (lett. a – h), a carico dell'operatore economico o dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, più precisamente:
 - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g) del direttore tecnico o del socio unico; nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica, le cause di esclusione (art. 94, commi 1 e 2 e art 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice) rilevano nei confronti degli amministratori della stessa;
 - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
- in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi del Codice Antimafia (comma 2), a carico dell'operatore economico o dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3;
- in caso di sanzione interdittiva, avente ad oggetto il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione², o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi, aventi ad oggetto la violazione delle

² Articolo 9, comma 2 lettera c) D.lgs. n. 231/2001.



disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi³ [comma 5, lett. a];

- in caso di mancata presentazione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di assunzione della normativa dei disabili, ovvero di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito [comma 5, lett. b];
- nel caso in cui l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure [comma 5, lett. d];
- nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato falsa documentazione o false dichiarazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico [comma 5, lett. e];
- in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, commesse dall'operatore economico rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (vedere l'Allegato II.10 al Codice), [comma 6].

Sono **cause di esclusione non automatica ai sensi dell'art. 95 del Codice**, e, dunque, suscettibili di valutazione da parte dell'Amministrazione, mediante contraddittorio con gli operatori economici:

- le gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro [comma 1, lett. a];
- la situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice non diversamente risolvibile [comma 1, lett. b];
- la distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione delle procedure di appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive [comma 1, lett. c];
- la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara [comma 1 lett. d];
- l'illecito professionale grave tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente, dimostrato dall'Amministrazione con mezzi adeguati, [comma 1, lett. e];
- violazioni non definitivamente accertate per imposte, tasse e contributi (vedere l'Allegato II.10 al Codice) [comma 2].

Secondo quanto previsto dall'art. 98 del Codice, **l'illecito professionale grave** rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h) del medesimo articolo, ovvero:

- nel caso di contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero da soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94;

³ Articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008.



- nel caso di contestata e accertata commissione, da parte dell'operatore economico, oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, di taluno dei seguenti reati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito (artt. 216, 217, 218 e 220 del R.D. n. 267/1942);
 - 3) reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La disciplina dell'esclusione è contenuta anche negli artt. 96 e 97 del Codice.

13. Requisiti speciali

I requisiti di ordine speciale, previsti all'art. 100 del Codice, sono:

- di idoneità professionale;
- di capacità economico finanziaria;
- di capacità tecnico professionale.

Per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, l'Amministrazione richiede, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

In caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta una dichiarazione sostitutiva, nella quale si dichiara di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al Codice.

L'Amministrazione, nei casi di affidamenti di servizi e forniture, può chiedere agli operatori economici che il requisito di capacità economica e finanziaria sia soddisfatto presentando un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato **nei migliori dei tre degli ultimi cinque anni**, dalla data di richiesta del preventivo a monte della procedura di affidamento.

L'Amministrazione può, altresì, richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito **negli ultimi dieci anni** dalla data di richiesta del preventivo a monte della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

14. Cauzione provvisoria

Nelle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture, l'Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria (art. 53, comma 1 del Codice).



15. Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata dello stesso, l'affidatario deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

Ove costituita mediante fideiussione, la garanzia definitiva è verificabile telematicamente presso il sito internet o all'indirizzo PEC dell'emittente. Nel caso di utilizzo dell'indirizzo PEC, il garante dovrà fornire riscontro entro 5 giorni.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del D.lgs. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.

È facoltà dell'Amministrazione, in casi debitamente motivati dal RUP nei documenti di gara, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia, come ad esempio, nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché per la fornitura di beni che per loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o direttamente forniti dai produttori.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.



16. Subappalto

Il subappalto, disciplinato dall'art. 119 del Codice, è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

È nulla la cessione del contratto.

È nullo, altresì, il contratto di subappalto che abbia ad oggetto:

- l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per contratti ad alta intensità di manodopera si intendono *“i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi”* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al Codice.

È possibile vietare il subappalto per alcune prestazioni espressamente indicate nei documenti di gara, previa motivazione nella decisione di contrarre.

Le motivazioni devono essere inerenti:

- le specifiche caratteristiche dell'appalto, quali, ad esempio, la fornitura di componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;
- l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. White List).

L'affidatario in sede di offerta deve indicare le prestazioni da subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto stesso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, come modificato dal D.lgs. 209/2024, almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili è affidato a piccole e medie imprese, tuttavia è consentito agli operatori di indicare una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Qualora nel contratto di appalto, in quanto contratto di durata, siano presenti clausole di revisione dei prezzi, le stesse clausole debbono essere previste nei relativi contratti di subappalto, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis e dall'art. 60, comma 2, del Codice.

L'affidatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

A seguito di apposita richiesta, il RUP rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

L'autorizzazione è concessa a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione indicate al paragrafo 12;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.



L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al superiore paragrafo 12.

Si precisa, altresì, che l'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In particolare, l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003, salvo i casi di pagamento diretto dall'Amministrazione al subappaltatore che sia una micro o piccola impresa, ovvero nel caso di pagamento diretto effettuato su richiesta dal subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

È ammesso il subappalto a cascata ai sensi dell'art. 119 del Codice.

L'Amministrazione può escludere l'applicazione del subappalto a cascata, prevedendo nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

17. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

L'Amministrazione, fermo quanto previsto dal paragrafo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto, **senza una nuova procedura di affidamento**, nei seguenti casi:

- a. quando la modifica è stata prevista nei documenti di gara con una clausola chiara, precisa e inequivocabile; [co. 1 lett. a)];
- b. per la sopravvenuta necessità di servizi e forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente comporti improcedibilità per motivi economici o tecnici e per l'Amministrazione notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi [co. 1 lett. b)];
- c. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte dell'Amministrazione. **In tali circostanze rientrano, salvi ulteriori casi previsti dalla legislazione di settore:**



- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
- [co. 1 lett. c)];

d. se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purchè ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
- 3) nel caso in cui l'Amministrazione assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), che il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 120, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, ferma restando la struttura del contratto o dell'accordo quadro, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a. le soglie di rilievo comunitario;
- b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale, ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del Codice, quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente



accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. un nuovo contraente sostituisce quello cui l'Amministrazione aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'opzione del **c.d. "quinto d'obbligo"** non sia espressamente prevista nei documenti di gara, non è possibile applicarla.

L'Amministrazione può prevedere nei documenti di gara la **c.d. opzione di proroga** nei confronti dell'affidatario, il quale è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto oppure, sempre se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione.

Qualora previste nei documenti iniziali, occorre definire l'importo relativo alle due opzioni sopracitate che contribuirà a determinare il valore globale stimato dell'appalto, in base al quale si dovrà definire la procedura da esperire e l'importo dell'eventuale contributo da corrispondere all'ANAC.

L'Amministrazione può prevedere che il contratto possa essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, **c.d. proroga tecnica**, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Nel caso di modifica del contratto stipulato a seguito dell'affidamento diretto, ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 120, deve essere pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice.

Il RUP deve, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, osservare gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dal perfezionamento delle modifiche, ai sensi dell'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

18. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice, ovvero:



- a) modifica sostanziale del contratto;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 (vedi paragrafo 12), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, commi 2 e 3 del Codice, risolve il contratto:

- per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da comportare la buona riuscita delle prestazioni.

19. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Amministrazione in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all' affidatario tramite PEC, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio o la fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a.

L'Amministrazione, nel caso di recesso, corrisponde all'esecutore il pagamento dei servizi e delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14.

20. Anticipazione del prezzo

L'anticipazione del prezzo, disciplinata dall'art. 125 del Codice, è l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto.

L'anticipazione del prezzo (corrispettivo) è obbligatoria e non può essere rateizzata.

L'anticipazione è calcolata sul valore del contratto di appalto ed è pari al 20 %. Questa va corrisposta all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di avvio dell'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione nei documenti di gara può prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 %.



Il Codice stabilisce che l'anticipazione non si applica ai seguenti contratti di forniture e servizi indicati nell'Allegato II.14:

- ai contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base di un reale consumo;
- ai servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Nel caso di contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione del prezzo è un beneficio per l'affidatario che può perdere, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Inoltre, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. Si precisa che il beneficiario decade dall'anticipazione, se l'esecuzione della prestazione non procede, a causa di ritardi a lui non imputabili, con conseguente obbligo di restituzione.

21. Penali

Il RUP prevede nei documenti di gara l'applicazione di una penale giornaliera per la ritardata esecuzione della prestazione pattuita.

La penale giornaliera per ritardato adempimento deve essere compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo contrattuale netto (art. 126 del Codice). Le penali non possono superare il 10% dell'importo, pena la risoluzione del contratto.

Il DEC, se nominato, segnala al RUP le eventuali inadempienze.

La comunicazione dell'applicazione delle penali all'affidatario è preceduta dalla segnalazione del RUP circa le comprovate inadempienze, nonché dalla formale contestazione. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro un termine congruo da determinare a cura del RUP a decorrere dal ricevimento della comunicazione.

Nella citata comunicazione, l'Amministrazione specifica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che potrà avvenire a mezzo bonifico intestato all'Amministrazione, oppure mediante la decurtazione



dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Le penali non si applicano per eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

22. Incentivi

Ai sensi dell'art. 45 del Codice è prevista l'incentivazione del personale dipendente, anche avente qualifica dirigenziale, nei casi in cui il RUP sia soggetto diverso dal DEC.

L'incentivo, erogabile anche per gli affidamenti diretti, è determinato in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento.

L'importo corrispondente all'incentivo deve essere previsto nel quadro economico dell'acquisto e accantonato sul budget nella decisione di contrarre. Le attività oggetto di incentivazione, tassativamente elencate nell'All. I.10 del Codice sono le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Il RUP è soggetto diverso dal DEC, nei casi in cui l'appalto ha ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 dell'All. II.14 del Codice, sono considerati servizi di particolare importanza, quelli di importo superiore a 500.000,00 euro, indipendentemente dall'importo:

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni.



Possono considerarsi di particolare importanza a prescindere dall'importo anche:

1. servizi di telecomunicazione;
2. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
3. servizi informatici e affini;
4. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
5. servizi di consulenza gestionale e affini;
6. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
7. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
8. servizi alberghieri e di ristorazione;
9. servizi legali;
10. servizi di collocamento e reperimento di personale;
11. servizi sanitari e sociali;
12. servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Sono considerati appalti **di forniture** di particolare importanza quelli di **importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelli che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art.32 dell'All. II.14 del Codice e sopraelencate.**

La Corte dei Conti, sezione di controllo Toscana, con deliberazione n. 3/2024, ha ritenuto che ai fini dell'attribuzione dell'incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale tecnico, bensì *“la concreta esplicazione di **attività tecniche** legate alla procedura contrattuale, anche se esplicitata da collaboratori amministrativi.”*

Pertanto, la corresponsione dell'incentivo deve essere effettuata a seguito dell'accertamento delle **specifiche attività**, o delle **specifiche funzioni tecniche** svolte dai dipendenti.

La Sezione ha altresì affermato, con riferimento agli affidamenti diretti, che *“è pur vero che la specificità della procedura di affidamento, anche in termini di maggiore semplicità e snellimento della stessa, richiederà una verifica accurata circa le attività incentivanti che dovranno necessariamente essere quelle individuate nell'allegato I.10 cit.”*

23. Normativa applicabile agli acquisti PNRR/PNC

Per gli acquisti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica:

- il nuovo Codice;
- le norme specifiche del D.L n. 77/2021.

In particolare, l'art. 225, comma 8 del Codice prevede che: *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture*



di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 77 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al **decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, nonché le **specifiche disposizioni legislative** finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

Ai sensi **dell'art. 47** del D.L. 77/2021, rubricato "*Pari opportunità ed inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*", che come chiarito dal Parere MIMS n. 1719 del 10.01.2023, è applicabile "a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC, a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore,"

gli operatori economici:

- **(comma 2)** tenuti a redigere un **rapporto sulla situazione del personale** tramite la piattaforma *equalmonitor* (quelli che occupano oltre 50 dipendenti), ex art. 46 D.Lgs. 198/2006, producono - a pena di esclusione - al momento della presentazione delle offerte, **copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rsa e al consigliere regionale di parità, ovvero attestazione di contestuale trasmissione a detti soggetti;
- **(comma 3)** diversi da quelli di cui al comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a 15 e fino a 50 dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** da trasmettere alle rappresentanze sindacali, **e ai consiglieri regionali di parità**.

La mancata produzione della relazione di genere determina l'interdizione dalla partecipazione per 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC;

- **(comma 3 bis)**, **con un numero di dipendenti pari o superiore a 15**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la **relazione del legale rappresentante relativa all'assolvimento degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della L. 68/99** e relativa alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Questa relazione è poi trasmessa alle rsa;
- **(comma 4)** **devono aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro di persone con disabilità ex L.68/99**; assumono l'obbligo di **assicurare**, nell'esecuzione del contratto, una quota pari **almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali**, sia **all'occupazione giovanile che femminile**. Per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo delle nuove assunzioni, che devono avvenire con contratto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. 81/15 e dei Ccnl, e che possono essere effettuate anche dal subappaltatore (quindi questo requisito può essere soddisfatto anche in



caso di subappalto o di avvalimento). Il rispetto di questo requisito è oggetto di controllo in sede di regolare esecuzione da parte del RUP oppure dal DEC, se nominato.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 47 comma 7, può:

- escludere nei documenti di gara l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 47, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, nel caso in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- stabilire una quota inferiore al 30% delle assunzioni necessarie, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, nel caso in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ciò può verificarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle ipotesi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, nonché nel caso di assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo e di procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.

24. Penali per acquisti PNRR/PNC

Il RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, prevede nei documenti di gara l'applicazione di penali giornaliere per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

Le penali devono essere calcolate nella misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale.

Le penali non possono superare complessivamente il 20% di detto ammontare, pena la risoluzione del contratto.

25. Acquisti PNRR/PNC di beni e servizi informatici

Gli acquisti di beni e servizi informatici finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC sono disciplinati dall'art. 53 del D.L. 77/2021, il quale prevede che per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria si procede con affidamento diretto.

Al termine della procedura l'Amministrazione stipula il contratto ed avvia l'esecuzione dello stesso nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

Si precisa altresì che, l'autocertificazione per le verifiche antimafia, indicata all'art. 53 comma 2 del D.L. n. 77/2021, consente di stipulare, i contratti relativi ai servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro 60 giorni.



26. Conflitto di interessi negli acquisti PNRR/PNC

Il conflitto di interessi si configura quando un soggetto, a qualsiasi titolo:

- interviene con compiti funzionali nella procedura di affidamento o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione;
- ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione.

Per gli acquisti PNRR e PNC devono essere rese le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse:

- dal personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento di acquisto;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico affidatario;
- dal titolare effettivo, se persona diversa dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse, una volta compilate, devono essere protocollate a cura di ciascuna Struttura e inserite nel Registro annuale delle dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interesse, che è stato reso disponibile sulla vista denominata "Approfondimenti in materia di appalti pubblici", presente nell'ambito del portale istituzionale Uniroma1, in collaborazione con l'Ufficio Management di Ateneo dell'Area Servizi alle Strutture di Ateneo, in ossequio a quanto previsto dal MEF nelle *"Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi del PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei Soggetti attuatori"*.

27. Documenti di gara per gli acquisti PNRR/PNC

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o una fornitura finanziata in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, il RUP deve indicare nei documenti di gara, oltre a quanto previsto dal Codice e agli adempimenti indicati nei precedenti paragrafi, i seguenti elementi:

- i riferimenti del relativo progetto;
- l'eventuale motivazione della riduzione o dell'esclusione della quota di assunzione (almeno il 30%) relativa all'occupazione giovanile e femminile, ai sensi del combinato disposto dall'art. 47 commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 e dall'art. 6 delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021;
- l'indicazione delle unità di personale coinvolte nell'affidamento e il riferimento alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;
- le indicazioni coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura;
- le tempistiche coerenti con il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento;
- il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e messa in campo di azioni correttive;



- le indicazioni coerenti con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, facendo riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alle circolari MEF del 30/12/2021 n. 32 e del 13/10/2022, n. 33;
- l'eventuale esclusione di attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es: attività connesse ai combustibili fossili, attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento);
- acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR;
- l'obbligo di riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del DNSH, di prevedere dei meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH;
- il riferimento al pagamento per le spese sostenute dal soggetto attuatore, effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation Eu* – Italia;
- la messa in campo di azioni correttive, applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti, nonché per il mancato rilascio di eventuali "prodotti output" di conclusione delle attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al progetto.

28. Verifica del possesso dei requisiti negli acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, oltre ai requisiti di ordine generale e, se del caso, speciale, devono essere verificate le dichiarazioni inerenti:

- il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- l'assolvimento dell'obbligo della L. 68/99;
- i dati identificativi del titolare effettivo;
- le dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice dell'affidatario e del titolare effettivo, **secondo quanto riportato nella circolare direttoriale prot. n. 0094945 del 21/05/2024;**
- l'eventuale assunzione giovanile e femminile della quota percentuale indicata per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per gli affidamenti diretti, di importo inferiore a 40.000,00 €, è possibile operare la verifica a campione dei requisiti autocertificati dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice, secondo le modalità previste nelle presenti Linee guida.



29. Anticipazione del prezzo negli acquisti PNRR/PNC

Il RUP può prevedere l'eventuale anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo contrattuale, qualora vi siano le risorse economiche, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.L. n. 77/2021.

30. Subappalto negli acquisti PNRR/PNC

Nel caso di subappalto, vige l'obbligo per il subappaltatore di comunicare i dati del titolare effettivo.

Nel contratto di subappalto, se previste nel contratto d'appalto, occorre prevedere le seguenti clausole:

- il rispetto del principio del DNSH;
- il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- il rispetto dell'obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
- il rispetto della messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.

31. Conservazione dei documenti negli acquisti PNRR/PNC

Il RUP deve prevedere nella documentazione di gara la conservazione dei documenti attinenti alla procedura di affidamento per consentire l'accertamento della regolarità della procedura stessa.

32. Titolare effettivo negli acquisti PNRR/PNC

L'affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, deve dichiarare i dati identificativi del titolare effettivo.

Nel caso in cui il titolare effettivo sia diverso dall'affidatario, il titolare deve dichiarare a sua volta l'assenza di conflitti di interesse.

33. Stipula del contratto negli acquisti PNRR/PNC

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o fornitura finanziato in tutto o in parte con il PNRR/PNC, l'affidatario è tenuto **prima della stipula del contratto** a rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse di cui occorre dare atto nel contratto, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione resa in sede di offerta.

Dopo la stipula del contratto, ed entro 6 mesi, l'affidatario deve produrre i rapporti e le relazioni previste dai commi 3 e 3bis, dell'art. 47 del D.L. 77/2021.



34. Indicazioni per documentazione negli acquisti PNRR/PNC

Ogni atto, provvedimento, verbale o nota relativi agli acquisti finanziati in tutto o in parte con il PNRR/PNC devono recare:

- il relativo logo in ogni pagina;
- il CIG;
- il CUP;
- l'indicazione esatta del progetto.



RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Premesse

Prima di procedere all'acquisto occorre indicare e nominare un RUP.

Il RUP da "responsabile unico del procedimento" diviene RESPONSABILE UNICO DEL "PROGETTO", in quanto tale dunque soggetto responsabile, non di un singolo procedimento, bensì di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un progetto/intervento pubblico unitario, rispetto al quale egli conserva la centralità e la trasversalità del ruolo, quali le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Tuttavia, il Codice, al comma 4 dell'art. 15, introduce un principio di responsabilità per fasi: al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, si prevede la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

In caso di nomina dei responsabili di fase a sostegno dell'attività del RUP, si segnala che rimangono in capo a quest'ultimo gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai responsabili di fase i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati.

In un'ottica di semplificazione e di tempestività, **i Responsabili di fase possono essere nominati solo per acquisti di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto, come previsto dalle Linee guida sull'utilizzo del Codice dei contratti pubblici emanate con circolare direttoriale prot. n. 60790 del 3/07/2023.**

2. Nomina

Le stazioni appaltanti nominano, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni e *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico*, un responsabile unico del progetto **tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, anche non aventi qualifica dirigenziale.**

In caso di accertata carenza di personale nell'organico dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice, è possibile nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

In continuità con la normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In ordine al conferimento della nomina dei responsabili unici di progetto nell'ambito delle procedure di gara dell'Ateneo, si segnala che tale conferimento deve essere prodromico a qualsiasi altro atto: è opportuno, in tal senso, che questo dunque preceda la decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del Codice.

In chiave operativa, i Direttori delle Aree e i RAD preliminarmente accertano, attraverso consultazioni verbali o tramite invio di un avviso interno all'unità organizzativa, e nel rispetto del principio di rotazione e di eventuali altri criteri di selezione predefiniti, la sussistenza, all'interno della propria unità organizzativa, di soggetti afferenti almeno all'Area Funzionari, in possesso dei requisiti di professionalità, per l'incarico di RUP.

Qualora accertino la carenza o l'assenza, in capo ai soggetti afferenti alla propria unità organizzativa, dei requisiti di professionalità, i Direttori delle Aree e i RAD procedono alla pubblicazione, per un periodo minimo di cinque giorni lavorativi, sul sito di Ateneo, Sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto Sezione "Bandi di gara e contratti", voce "Determine e avvisi", di un AVVISO che contenga almeno:



- l'oggetto della procedura di affidamento;
- l'importo presunto dell'appalto;
- i requisiti di professionalità richiesti;
- i criteri di selezione dei candidati;
- la richiesta del nulla-osta del Direttore di Area o del RAD del Centro di Spesa, cui il candidato afferisce;
- la richiesta del *curriculum vitae*.

All'avviso è opportuno allegare un modulo nel quale è inserita, tra l'altro, la dichiarazione del possesso dei requisiti di professionalità richiesti.

In seguito alla pubblicazione di tale avviso, occorre distinguere:

- *qualora pervengano più candidature ammissibili*, si procede, prima della formalizzazione della nomina, al sorteggio di un candidato, con relativo processo verbale, qualora tale modalità sia prevista nell'avviso quale criterio di scelta, ovvero alla individuazione di un candidato, secondo i criteri indicati nell'avviso, comunque nel rispetto del principio di rotazione come di seguito definito;
- *qualora pervenga una sola candidatura ammissibile*, si procede alla formalizzazione della nomina;
- *qualora non pervenga, invece, alla scadenza del termine fissato nell'avviso pubblicato*, alcuna candidatura, i Direttori delle Aree e i RAD individuano, all'interno della propria unità organizzativa, quale RUP, un dipendente, afferente almeno all'Area Funzionari, privo o carente dei requisiti, con il necessario supporto di altri dipendenti in possesso dei requisiti mancanti; in mancanza di questi ultimi, con il necessario supporto di soggetti esterni individuati secondo le procedure del Codice.

La nomina del RUP da parte dei RAD deve essere preceduta dall'approvazione del relativo organo deliberante.

Al fine di assicurare l'individuazione del RUP, il comma 2 dell'art. 15 prevede ad ogni modo un MECCANISMO DI CHIUSURA, secondo il quale, in caso di mancata nomina dello stesso nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente.

Per l'applicazione del principio di rotazione, e in ossequio a quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC, l'incarico di RUP non potrà essere conferito, per il medesimo oggetto, per più di due volte consecutive alla stessa unità di personale.

Si precisa che, come pubblicato sul sito dell'Ateneo, Sezione "Approfondimenti in materia di appalti pubblici", per "*medesimo oggetto*" si intende la categoria individuata dal relativo CPV.

Prima della nomina, il RUP deve produrre una dichiarazione sostitutiva in ordine alla assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità (**AII.1**).

L'atto di nomina, inoltre, può riguardare anche una pluralità di acquisti.

In tal caso, devono essere specificamente indicati: il periodo di validità, le categorie oggetto di acquisto e l'importo massimo per ciascun acquisto.



3. Requisiti di professionalità

Al fine di individuare i requisiti del RUP, occorre preliminarmente determinare il valore economico presunto dell'acquisto in relazione ad eventuali prezziari regionali pubblicati, a prezzi di acquisto di analoghe commesse effettuate da altre PA, a prezzi reperiti tramite un'indagine di mercato informale o, sempre a titolo esemplificativo, tramite i prezzi reperibili sul MEPA o sulla centrale regionale di riferimento.

I requisiti di professionalità del RUP sono disciplinati dall'Allegato I.2 al Codice. Tra questi occorre distinguere:

<u>I REQUISITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</u>	
❖	il RUP deve essere <i>un tecnico</i> abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del Codice, è soggetta a costante aggiornamento;
❖	Il RUP deve aver maturato <i>un'adeguata esperienza</i> nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento: - di almeno 1 anno per i contratti di importo < a 1.000.000,00 di euro; - di almeno 3 anni per i contratti di importo $\geq$ a 1.000.000,00 di euro e < alle soglie di rilevanza europea; - di almeno 5 anni per i contratti di importo $\geq$ alle predette soglie di rilevanza europea;
❖	<i>in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione</i> , il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti in questione, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

<u>REQUISITI DEL RUP PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI</u>	
❖	<i>titolo di studio di livello adeguato</i> ;
❖	<i>esperienza professionale</i> soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare: - di almeno 1 anno per importi < alle soglie di rilevanza europea; - di almeno 3 anni per gli importi $\geq$ alle predette soglie di rilevanza europea.



<u>REQUISITI DEL RUP PER SERVIZI E FORNITURE CONNOTATI DA PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICHE</u> (dispositivi medici, dispositivi antincendio e sistemi informatici e telematici)	
❖	<i>titolo di studio di livello adeguato;</i>
❖	<i>esperienza professionale</i> soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare: - di almeno 1 anno per importi < alle soglie di rilevanza europea; - di almeno 3 anni per gli importi ≥ alle predette soglie di rilevanza europea;
❖	<i>possesso della laurea magistrale (facoltativo);</i>
❖	<i>possesso di specifiche comprovate competenze (facoltativo).</i>

4. Funzioni e compiti

Con riguardo alle funzioni e ai compiti del RUP, nel rispetto del principio del risultato, l'individuazione delle competenze del RUP (provvedimentali, nonché di iniziativa, istruttorie, di coordinamento, di controllo, etc.), demandata all'Allegato I.2 al Codice, **non è un'elencazione tassativa**, bensì effettuata con il metodo delle elencazioni esemplificative: il RUP, pertanto, al fine di realizzare compiutamente l'intervento pubblico nel rispetto dei termini previsti e degli obiettivi connessi al suo incarico, è chiamato a svolgere tutti i compiti, a tale realizzazione funzionali, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il RUP, o il responsabile di fase, svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. **Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme digitali di cui all'art. 25 al Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.**

Nel ripercorrere i compiti del RUP nell'affidamento di appalti di servizi e forniture, si analizzano, per fasi, gli specifici adempimenti che contraddistinguono unicamente le procedure di affidamento diretto.

Con riferimento alla FASE DI AFFIDAMENTO, i compiti del RUP, con eventuale supporto, a titolo esemplificativo, sono i seguenti:

- richiesta del CIG, CUP (se del caso);
- redazione del capitolato speciale e del DUVRI (se del caso);
- **verifica dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo;**
- individuazione del tipo di procedura;
- individuazione del decreto vigente sui CAM (se del caso);
- indicazione del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, relativo codice CNEL e codice ATECO, salvo i casi di servizi intellettuali e forniture senza posa in opera;



- **indicazione dei costi della manodopera e delle relative modalità di determinazione**, salvo i casi di servizi intellettuali e di forniture senza posa in opera;
- indicazione degli oneri per la sicurezza, salvo i casi di servizi intellettuali e di forniture senza posa in opera;
- indicazione della data presunta di decorrenza del servizio (se del caso);
- dichiarazione di assenza o di inidoneità del bene/servizio negli obbligatori strumenti di approvvigionamento delle centrali di committenza (convenzioni Consip S.p.a, MEPA, Piattaforma regionale, Accordi Quadro e SDAPA Consip S.P.A.);
- redazione del quadro economico, con i relativi conti di bilancio e dati contabili (cofog, obiettivi operativi);
- verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (se richiesti) di partecipazione;
- per le gare PNRR: indicazione delle motivazioni dell'eventuale deroga alla quota del 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile e giovanile (riduzione o esclusione).

Con riferimento alla FASE DI ESECUZIONE, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

Nell'esercizio delle sue funzioni, a titolo esemplificativo, il RUP:

- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, garantendo il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, fornendo all'amministrazione dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- emette, in assenza del DEC, il certificato di regolare esecuzione e conferma il certificato, ove questo sia stato emesso dal DEC.

Negli affidamenti diretti, **il DEC è soggetto diverso dal RUP nel caso di SERVIZI E FORNITURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dell'Allegato II.14.

Quanto agli affidamenti diretti aventi ad oggetto **SERVIZI**, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, dello stesso Allegato, si considerano servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a € 500.000 e, indipendentemente dall'importo:

- ◆ gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- ◆ le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- ◆ gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni circa la loro funzionalità;
- ◆ i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In via di prima applicazione, possono essere considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche:



- i servizi di telecomunicazione;
- i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- i servizi informatici e affini;
- i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- i servizi di consulenza gestionale e affini;
- i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
- la disinfestazione e servizi analoghi;
- i servizi alberghieri e di ristorazione;
- i servizi legali;
- i servizi di collocamento e reperimento di personale;
- i servizi sanitari e sociali;
- i servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Negli affidamenti diretti aventi ad oggetto **FORNITURE**, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a € 500.000 e, indipendentemente dall'importo:

- ◆ gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- ◆ le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- ◆ gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni circa la loro funzionalità;
- ◆ le forniture che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



SCELTA DELLO STRUMENTO NEGOZIALE TRA ACCORDO QUADRO E APPALTO

1. Premesse

Il RUP valuta lo strumento negoziale più adatto in base alle caratteristiche dell'acquisto, tra l'accordo quadro e il contratto di appalto.

2. L'accordo quadro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.1 al Codice, per accordo quadro si intende *“l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*.

L'accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice, è lo strumento contrattuale che si utilizza, in esito ad una procedura di affidamento con la quale è stato selezionato un operatore economico, **quando vi siano esigenze definite e chiare a livello qualitativo** (in termini di tipologia e qualità di prestazioni da eseguire) **ma non a livello quantitativo** (in termini di numero di richieste di prestazioni da eseguire).

Esempi di oggetti di accordo quadro possono essere un servizio di manutenzione o l'acquisto di risme di carta per le esigenze delle strutture.

Si tratta di un contratto con cui le parti fissano il quadro giuridico generale e le clausole che si applicheranno a tutti i “contratti attuativi” eventualmente stipulati.

In particolare, **l'accordo quadro ha ad oggetto le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle prestazioni, la loro qualità, i prezzi e quant'altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti attuativi.** **Nella decisione a contrarre occorre indicare le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di servizi e forniture.**

Non possono, in sede di contratto attuativo, apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Ai fini delle modifiche dell'accordo quadro, si applicano le fattispecie di cui all'art. 120 del Codice.

I contratti attuativi vengono stipulati **nel limite dell'importo massimo fissato con l'accordo quadro**, solitamente determinato dalla previsione del fabbisogno. Su tale importo non può parametrarsi un eventuale ribasso, atteso che, di norma, il ribasso si formula su importi unitari. **E' stata introdotta con il correttivo (D.lgs. 209/2024) la facoltà per l'operatore economico e per la stazione appaltante di non procedere alla stipula di contratti attuativi, qualora non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale ovvero non sia possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione; in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, in presenza dei succitati presupposti, è possibile invocare la risoluzione degli stessi contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta.**

L'Amministrazione non è obbligata a garantire un importo minimo all'operatore economico, in tal caso va specificato in un'apposita clausola contrattuale che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare le prestazioni nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Ha **durata massima di quattro anni**, salvo casi eccezionali e salvo la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo in relazione alla somma degli importi dei contratti attuativi stipulati.



Il RUP chiede un CIG (cd. “padre”), mentre per i contratti attuativi eventualmente stipulati si chiede un CIG derivato.

Un accordo quadro può concludersi con uno o più operatori economici. Si consiglia, **per motivi di celerità**, di stabilire negli atti dell'affidamento che l'accordo quadro sarà concluso **con un unico operatore economico**.

Esistono **due tipologie** di accordi quadro:

- accordi quadro completi, in cui sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti attuativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro, senza riapertura del confronto competitivo; **in tal caso nella decisione a contrarre occorre indicare le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici per assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi** (art. 59, comma 4, lett. a);
- accordi quadro incompleti, in cui non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti attuativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti, che deve essere effettuato sulla base delle condizioni definite *ex ante* nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro (art. 59, comma 4, lett. b).

L'accordo quadro è, in definitiva, uno strumento flessibile che, accorpando **prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo**, consente di definire il soggetto affidatario e le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo medesimo, complessivamente stimato. Ciò consente un **risparmio di tempi e di costi** in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata”, con la stipula di un contratto, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il contratto d'appalto

Differentemente, il contratto di appalto o appalto pubblico, come si ricava dall'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 al Codice, è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto da una stazione appaltante con un operatore economico, a valle di un affidamento diretto o di una procedura di evidenza pubblica, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, **in presenza di esigenze di acquisto definite** sia a livello qualitativo che quantitativo.



GLI OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO

1. Premesse

Il RUP deve preliminarmente verificare la sussistenza del bene o del servizio da acquisire presso gli strumenti di approvvigionamento centralizzato. Occorre, innanzitutto, distinguere:

- ❖ ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. cc) e dd) dell'Allegato I.1 al Codice, gli “strumenti di acquisto” dagli “strumenti di negoziazione”:
 - gli strumenti di acquisto, quali strumenti di acquisizione che *non richiedono* l'apertura del confronto competitivo, sono:
 - le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e da soggetti aggregatori;
 - gli Accordi Quadro stipulati da Centrali di Committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - il mercato elettronico realizzato da Centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
 - gli strumenti di negoziazione, viceversa, sono strumenti di acquisizione che *richiedono* l'apertura del confronto competitivo. Tra questi:
 - gli Accordi Quadro stipulati da Centrali di committenza, nel caso in cui gli appalti specifici vengano aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato da Centrali di committenza;
 - il mercato elettronico realizzato da Centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso il confronto concorrenziale;
- ❖ in chiave operativa, occorre distinguere le “procedure di affidamento” dagli “strumenti per l'affidamento”: se le prime sono le procedure cui le stazioni appaltanti ricorrono per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli strumenti per l'affidamento individuano gli specifici strumenti attraverso i quali esperire le procedure di affidamento stesse.

A titolo esemplificativo, la trattativa diretta sul MePA è uno strumento con cui poter esperire la procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice.

2. Obbligo di adesione a Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, co. 449, L. 296/2006 e ss.mm.)

Per l'approvvigionamento di beni e servizi, indipendentemente dall'importo, è obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., laddove esistenti, aventi ad oggetto *servizi e forniture comparabili*, senza possibili deroghe per eventuali condizioni economiche più vantaggiose.

Ad ogni modo, i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

Qualora la Convenzione non sia ancora disponibile (ad esempio quando la procedura di gara esperita da Consip S.p.A. è in corso di svolgimento e quindi la relativa Convenzione non è stata ancora stipulata, oppure quando essa è stata stipulata, ma non è ancora attiva)



e in caso di motivata urgenza, l'Amministrazione può stipulare contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, sottoposti alla condizione risolutiva della sopravvenuta disponibilità della suddetta Convenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

3. Obbligo di fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento (art. 1, co. 450, L. 296/2006 e ss.mm.)

Per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, qualora non siano state rintracciate Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A., ovvero altri mercati elettronici, ovvero il sistema telematico della Regione Lazio (c.d. piattaforma S.TEL.LA).

I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

In caso di reperibilità dello specifico bene o servizio, le modalità di acquisto differiscono a seconda che questo si effettui:

- *presso il MePA:*
 - in caso di affidamento diretto, si procede con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o con la trattativa diretta;
- *presso il sistema della Centrale regionale:*
 - in caso di affidamento diretto, con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o con richiesta di acquisto.

L'irreperibilità dello specifico bene o servizio nei cataloghi non determina il venir meno dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso tali strumenti, in quanto *occorre ulteriormente verificare la reperibilità del bene o del servizio da acquistare* attraverso, ad esempio, la trattativa diretta, laddove sussista la categoria merceologica a cui quel bene o servizio si riferisca, salvo il caso di unicità del fornitore, qualora quest'ultimo non risulti essere abilitato al mercato elettronico di riferimento.

4. Obbligo di aderire agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o di fare ricorso allo SDAPA gestito da Consip S.p.A. (art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 - cd. Legge di bilancio 2020)

Laddove non esistano Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e non sussista la disponibilità del bene o del servizio presso il MePA, ovvero presso altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, occorre verificarne la disponibilità negli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o nello SDAPA gestito da Consip S.p.A.



5. Obbligo di approvvigionamento per beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali (art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015)

Per beni e servizi informatici e di connettività vige l'obbligo, a prescindere dall'importo, di approvvigionarsi presso gli strumenti Consip S.p.A., ovvero dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionale.

Dunque, è possibile esperire AUTONOME PROCEDURE DI ACQUISTO solo in caso di irreperibilità del bene o del servizio:

- presso le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- presso il MePA o altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico della Centrale regionale di riferimento;
- presso gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., nonché presso lo SDAPA, gestito da Consip S.p.A.

6. Acquisti autonomi

6.1 Beni o servizi non informatici e di connettività (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015)

Qualora il bene o il servizio, oggetto di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., non sia idoneo al soddisfacimento del fabbisogno dell'Amministrazione **per mancanza di caratteristiche essenziali**, è possibile procedere al cd. "acquisto autonomo", previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (dal Direttore Generale o da un suo delegato), su espressa richiesta del RUP.

Questa normativa si applica indipendentemente dall'importo dell'acquisto e indipendentemente dalla circostanza di fatto per cui si proceda all'acquisto attraverso il MePA, altri mercati elettronici o il sistema telematico della centrale regionale di riferimento, attraverso gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o lo SDAPA gestito da Consip S.p.A.

Pertanto, **indipendentemente dall'importo e dallo strumento di approvvigionamento utilizzato**:

- in caso di assenza di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., non occorre chiedere alcuna preventiva autorizzazione all'acquisto;
- in caso di sussistenza di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., ma di inidoneità del bene o del servizio in essa reperibile per mancanza di caratteristiche essenziali, occorre sempre chiedere la preventiva autorizzazione all'acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto autonomo di cui all'art. 1, co. 510, L. n. 208/2015 deve essere comunicata, a cura del RUP, alla sezione regionale della Corte dei conti.

Da ultimo, i Decreti MEF del 13 febbraio 2023 e del 22 settembre 2023 hanno individuato le prestazioni principali oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e le relative caratteristiche essenziali.

I Decreti hanno stabilito, infatti, per ciascuna Convenzione, quali siano le prestazioni principali oggetto dell'iniziativa e le caratteristiche essenziali - fino a un massimo di quattro - che rappresentano gli elementi sostanziali dei beni o dei servizi oggetto delle Convenzioni. Le Amministrazioni obbligate possono, quindi, ricorrere ad acquisti autonomi solo in caso di



esigenze specifiche di approvvigionamento, non soddisfatte dalle caratteristiche elencate nei decreti.

6.2 Beni o servizi informatici e di connettività (art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015)

È possibile procedere al cd. “acquisto autonomo” previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo (dal Direttore Generale o da un suo delegato), su espressa richiesta del RUP, qualora:

- il bene o il servizio da acquistare non sia disponibile in nessuno degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA o MePA, compresi gli acquisti per importi inferiori ad Euro 5.000,00, dando sempre la priorità alla Convenzione, ovvero presso Convenzioni o sistema telematico della centrale regionale di riferimento);
- il bene o il servizio, ancorché disponibile, non risulti essere idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione;
- nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Questa normativa si applica indipendentemente dall’importo dell’acquisto e la sua mancata osservanza rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale ai sensi dell’art. 1, co. 517 della L. n. 208/2015.

7. Presupposti per l’autorizzazione all’acquisto autonomo

Per l’acquisto di *beni e/o servizi non informatici e di connettività* il presupposto è solo la non idoneità dell’acquisto presso la Convenzione stipulata da Consip S.p.A. rispetto al fabbisogno dell’Amministrazione.

Per l’acquisto di *beni e/o servizi informatici e di connettività*, l’autorizzazione deve essere chiesta anche quando il bene o il servizio da acquistare non sia disponibile o idoneo in nessuno degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e di soggetti aggregatori, ivi compresa la Centrale di committenza regionale, e/o quando sussistono necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi dell’art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015 devono essere comunicati, a cura del RUP, all’ANAC e all’AGID.

8. Eccezioni agli obblighi di approvvigionamento

Per l’acquisto di BENI E/O SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, **sia funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione** (art. 4 co. 1, lett. b) D.L. 126/2019) sia inerenti **all’attività didattica** (art. 236, co. 2, D.L. 34/2020), non si applica l’obbligo di approvvigionamento centralizzato presso tutti gli strumenti di approvvigionamento di Consip S.p.A. o presso la Centrale di committenza regionale.

Per l’acquisto di ALTRI BENI O SERVIZI, funzionalmente destinati **all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione** (art. 4 co. 1, lett. a) D.L. 126/2019), non si applica l’obbligo di approvvigionamento presso le Convenzioni Consip S.p.A., presso il MePA, presso altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma **restano tuttavia fermi gli obblighi** di approvvigionamento attraverso il ricorso agli **Accordi quadro** stipulati da Consip S.p.A. oppure allo **SDAPA** gestito da Consip S.p.A.



PROGRAMMAZIONE

Nel caso di acquisti di beni e servizi il cui importo sia inferiore ad € 140.000,00, non è necessario l'inserimento nella relativa programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 del Codice.



DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Predisposizione documentazione di gara

Il RUP deve redigere la documentazione per l'affidamento e precisamente:

- il Capitolato speciale (**All. 2** per acquisti non PNRR/PNC, **All. 3** per acquisti PNRR/PNC);
- il DUVRI, se necessario;
- la modulistica da fornire all'operatore economico per rendere le dichiarazioni sostitutive (**All. 4** – DGUE per acquisti non PNRR/PNC e per acquisti PNRR/PNC, **All. 5** - dichiarazioni integrative per acquisti non PNRR/PNC, **All. 6** – dichiarazioni integrative per acquisti PNRR/PNC, **All. 7** - dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC, **All. 8** – dichiarazione dell'operatore economico di identificazione del titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC).

Il RUP deve, altresì, attestare che l'appalto non abbia un interesse transfrontaliero certo, poichè in tal caso si dovrebbero esperire le procedure ordinarie e non quella semplificata dell'affidamento diretto.

Un acquisto può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n.318).

Lo schema di Capitolato fornito è suscettibile di modifiche o di snellimento, al fine di renderlo adeguato al caso di specie; è possibile denominare il documento anche: "Condizioni di fornitura".

2. Individuazione del contraente

Successivamente alla redazione della documentazione, il RUP procede ad individuare l'operatore economico cui affidare l'appalto.

Il Codice prevede la possibilità di affidare direttamente l'appalto, anche senza consultazione di più operatori economici, cionondimeno, anche al fine di dichiarare la congruità dell'importo offerto, il RUP può effettuare alternativamente:

- indagini di mercato mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni o per 5 giorni in caso di urgenza, mediante pubblicazione, sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web di Sapienza, alla sezione "Bandi di gara e contratti" (<https://web.uniroma1.it/gareappalti/>) e sulla BDNCP, di un avviso per reperire offerte o manifestazioni di interesse, nel quale dovranno essere indicati: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione e le modalità per comunicare con l'Amministrazione;
- indagini informali tramite consultazioni di cataloghi o di listini;
- l'acquisizione di preventivi, mediante richiesta da inoltrare a mezzo pec o mail, ad operatori economici previamente individuati.



L'ANAC ha chiarito nel Vademecum informativo sugli affidamenti diretti del 30 luglio 2024 che la fase di selezione informale può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

Il "correttivo" del Codice ha introdotto, con il comma 2 bis dell'art. 50, per le procedure negoziate, l'onere di pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'avvio della consultazione tramite avviso di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici **(All. 39)**.



ACQUISIZIONE DEL CIG

1. Premesse

Per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, di qualsiasi importo, vige l'obbligo di acquisizione del codice CIG per l'assolvimento degli obblighi comunicativi nei confronti dell'ANAC.

2. Richiesta del CIG

Il RUP deve provvedere alla richiesta del CIG, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ovvero:

- le piattaforme di approvvigionamento gestite da CONSIP S.p.A.;
- la piattaforma regionale (portale S.TEL.LA.);
- la piattaforma U-BUY.

In pratica, il CIG va richiesto sulla piattaforma digitale utilizzata dall'Amministrazione per effettuare l'acquisto.

2.1 Obblighi comunicativi nei confronti dell'ANAC

La stazione appaltante è tenuta a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, mediante l'invio di specifiche schede per ciascuna tipologia di affidamento, le informazioni riguardanti:

Fase di pubblicazione

- bandi e gli avvisi di gara

Fase di affidamento

- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità

- gli affidamenti diretti

Fase di esecuzione

- la stipula e l'avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell'esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale.

L'elenco di tutte le schede da inviare alla BDNCP è disponibile al link <https://github.com/anticorruzione/npa/blob/main/docs/orchestratore/schema-cronologia-schede.xlsx> nel file denominato "orchestratore".



Nel caso di utilizzo della piattaforma U-BUY, le schede relative alla fase di esecuzione dei contratti potranno essere trasmesse, previa abilitazione del RUP, mediante l'utilizzo dell'applicativo dedicato all'esecuzione, disponibile sulla pagina <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/launcher/>.

Utilizzo dell'interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG:

Come da indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/12/2024 ("Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024"), è prorogata, **fino al 30/06/2025**, la possibilità di acquisire il CIG e gestire l'acquisto utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000,00 euro**, esclusivamente in **modalità suppletiva**, ovvero solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;
 - per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 30/06/2025 anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
 - per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
 - per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- per gli affidamenti in house.

2.2 Spese economali

Gli acquisti giornalieri di importo **inferiore a 1.500,00 euro** qualificabili come **spese economali** sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG⁴.

⁴ FAQ ANAC Digitalizzazione dei contratti pubblici



CONTRIBUTO ANAC

Per gli affidamenti di **importo pari e superiori ad Euro 40.000,00** la stazione appaltante **è tenuta al pagamento del contributo ANAC**, con le modalità ed i termini stabiliti nelle Delibere ANAC riferite all'anno di espletamento della procedura. Il RUP deve verificare sul servizio gestione contributi di ANAC, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, l'emissione degli avvisi di pagamento relativi ai propri affidamenti e procedere ad effettuare i pagamenti.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 150.000,00 non è previsto alcun contributo a carico degli operatori economici, quindi nell'ambito della soglia per gli affidamenti diretti gli operatori economici sono esenti dal pagamento dei contributi ANAC.



LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

A seguito dell'ottenimento del CIG, il RUP procede alla verifica dei requisiti dell'affidatario in fase di partecipazione e in fase di esecuzione tramite il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** e secondo le indicazioni contenute nella **Delibera ANAC n. 262 del 20/6/2023**, che all'art. 3 ne disciplina il funzionamento:

"3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

a) il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

3.2 Il FVOE consente, altresì:

a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

e) Il riuso, da parte delle SOA, dell'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell'ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

3.3 Per l'utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;

c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che



non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

f) Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto."

I RUP si avvalgono dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell'ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

2. Modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale FVOE 2.0

Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice da parte della stazione appaltante, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici devono prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per accedere al FVOE, sia per la Stazione appaltante che per gli operatori economici, è prevista un'autenticazione a mezzo SPID di livello 2 (LoA3), sia personale che professionale, o CIE, che consente l'accesso a tutte le informazioni contenute nel FVOE, mentre, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, a mezzo identità digitale nazionale riconosciuta in ambito eIDAS di livello "significativo" (l'accesso tramite PAD può prevedere altri strumenti equivalenti a LoA3).

Come detto, pertanto, l'accesso al FVOE avviene secondo le seguenti modalità:

- in caso di acquisto sulle PAD gestite da Consip S.p.A. (ad es. MEPA) attraverso la funzionalità presente nella sezione dell'acquisto stesso;



- in caso di acquisto sulla piattaforma U-BUY e sulla piattaforma regionale S.TEL.LA. attraverso la sezione FVOE 2.0 dell'ANAC. A tal fine è possibile scaricare il **Manuale utente per la Stazione Appaltante** per la navigazione sul sito ANAC, una volta effettuato l'accesso dalla PAD prescelta, al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0+-+Manuale+utente+per+Stazione+Appaltante.pdf/2bded71c-f55b-2f78-ed1a-bc164393af84?t=1707303437403>

3. Verifica dei requisiti negli affidamenti diretti

3.1 Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti attraverso un'autodichiarazione secondo il comma 1 dell'art.52 del Codice; l'Amministrazione può verificare le dichiarazioni rese dagli operatori anche previo **sorteggio di un campione** individuato con modalità da predeterminare ogni anno. Ovviamente ciò non toglie la possibilità di verificare comunque il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario.

A far data dalla emanazione delle presenti Linee guida, i RUP, per gli affidamenti di cui al presente paragrafo, procederanno a verificare, prima di perfezionare l'affidamento, il possesso dei requisiti con riferimento al primo acquisto del mese, ogni 4 mesi (esempio: il primo acquisto del mese di settembre 2025, il primo acquisto del mese di gennaio 2026, ecc).

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;

- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

3.2 Affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00

Il RUP deve procedere a verificare puntualmente tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento attraverso il FVOE, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Non è possibile procedere all'aggiudicazione e all'esecuzione nelle more della verifica dei requisiti.

L'Amministrazione in fase di verifica dei requisiti generali **non può avvalersi del silenzio-assenso** (Pareri ANAC n. 57/2023 e n. 57- bis/2023).

4. Documentazione a comprova dei requisiti

Il FVOE offre un archivio dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'Operatore Economico.

4.1 Documentazione a comprova dei requisiti generali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli *articoli 94, 95 e 98* del Codice, mediante:



- a) documenti e/o dati forniti dagli *Enti Certificanti* tramite interoperabilità con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- b) dati e/o informazioni forniti dalle *stazioni appaltanti* o dagli *enti concedenti* mediante interoperabilità delle PAD con la PDND.

Attualmente non è ancora possibile richiedere il certificato di ottemperanza alla legge 68/99 sul lavoro dei disabili, mediante il FVOE, da ottenere per le vie tradizionali, presso il centro per l'impiego competente per il territorio della sede legale dell'operatore economico da verificare.

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti sono contenuti nei seguenti allegati della Delibera ANAC n. 262/2023:

- nell'**ALLEGATO I** – “CAUSE AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE”:

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – informazione antimafia	Ministero dell'interno
Art. 94, comma 2 legge 190/2012, art. 1 comma 53	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011 Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Informazione antimafia Domanda di iscrizione/iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'interno Ministero dell'interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2009).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documents relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

- nell'**ALLEGATO II** – “CAUSE NON AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE”:



Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omissa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

Relativamente alle cause non automatiche di esclusione, il RUP deve richiedere all'Operatore Economico di caricare sul FVOE la documentazione che consente allo stesso RUP di valutare la sussistenza o meno delle suddette cause.

Il RUP, quindi, deve procedere all'esame della documentazione prodotta e deve dare atto della valutazione e delle motivazioni in ordine alle decisioni assunte in appositi verbali.

Con riferimento, in particolare agli **illeciti professionali gravi** (art. 5, comma 1, lett. e) del Codice), occorre preliminarmente verificare:

- se la fattispecie rientri in una delle ipotesi tassative elencate all'art. 98, comma 3 del Codice;
- se la fattispecie rientri nel periodo di rilevanza temporale di cui all'art. 96, comma 10, lett. c) nn.1), 2) e 3) del Codice;
- se sussistano mezzi di prova adeguati elencati tassativamente all'art. 98, comma 6 del Codice.

Con riferimento alla **violazioni fiscali non definitivamente accertate** (art. 95, comma 2 del Codice), le stesse si considerano gravi, e dunque impongono il contraddittorio con l'operatore economico, quando l'importo cumulativo, dovuto per imposte o tasse sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque non inferiore a € 35.000,00, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.



4.2 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del Codice, mediante dati e/o documenti:

- a) forniti dagli *Enti Certificanti* tramite interoperabilità con la PDND;
- b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
- c) forniti dagli OE.

Gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, inseriscono nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico.

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti **speciali**, negli appalti di servizi e forniture, sono contenuti nell'**ALLEGATO V** della Delibera ANAC n. 262/2023 – “REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER GLI ESECUTORI DI SERVIZI E FORNITURE”:

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali



I requisiti da verificare nei confronti **dell'aggiudicatario** in fase di **esecuzione** sono indicati nell'**ALLEGATO VI** della Delibera ANAC n. 262/2023 – “REQUISITI DA VERIFICARE IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO IN FASE ESECUTIVA”:

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14	Congruità manodopera per lavori	DURC di congruità	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

5. Verifica delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del Codice

Negli affidamenti diretti la scelta deve ricadere su operatori economici *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Si deve, pertanto, avere riguardo alle attività precedenti dell'Operatore Economico, in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara. Rientra, quindi, nell'ampia **discrezionalità della Amministrazione**, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, stabilire quale documentazione far produrre per comprovare le idonee esperienze pregresse, quali, ad esempio, contratti, certificati di conformità o altra documentazione ritenuta idonea.



6. Verifiche in caso di acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti PNRR/PNC, oltre ai requisiti di ordine generale e, se del caso, speciale, debbono essere verificate:

a. le **dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi** di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice **dell'affidatario e del titolare effettivo**.

- Controlli formali su tutte le dichiarazioni verificando i seguenti elementi:

- la presenza di tutti gli elementi previsti dal format di autodichiarazione;
- la presenza della firma digitale del rappresentante legale valida e della data di sottoscrizione;
- verifica della coerenza dei dati anagrafici indicati rispetto a quelli presenti nel documento/nel certificato della firma digitale.

- Controlli sostanziali:

Le **verifiche sostanziali** sono svolte con l'ausilio delle piattaforme ARACHNE e PIAF-IT.

Per accedere a dette piattaforme occorre formulare una richiesta al MUR. È stato all'uopo inoltrato un quesito al Ministero per conoscere le modalità di accesso e, a tutt'oggi, si è in attesa di riscontro.

I soggetti attuatori potranno formalizzare al MUR apposita richiesta per l'estrazione dalle piattaforme ARACHNE e PIAF-IT di report utili ad approfondire dati/informazioni.

b. la **dichiarazione di identificazione del titolare effettivo (All. 8)**.

Occorre verificare tutte le dichiarazioni rese.

Per l'individuazione del titolare effettivo, il legislatore ha indicato tre criteri da utilizzare in sequenza:

- il **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- il **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;
- **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

Per i controlli sarà possibile consultare i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio tramite il FVOE. Nel modello di dichiarazione è stato comunque previsto che l'Operatore Economico alleggi la documentazione da cui desumere la titolarità effettiva.



c. la dichiarazione di aver assolto agli **obblighi della L. 68/99**

Occorre chiedere il relativo certificato tramite il FVOE.

In sede di esecuzione, occorre verificare tramite FVOE:

- a) la **relazione di genere** (Operatori Economici con un numero di dipendenti da 15 a 50 unità);
- b) il rispetto dell'obbligo, qualora richiesto, di **assunzione di giovani e donne per una quota almeno pari al 30%**, in caso di nuove unità di dipendenti necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- c) la **certificazione** di cui all'art. 17, legge n. 68/99 e la **relazione** relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 nel trimestre antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

7. Verifica dei requisiti in caso di operatori economici (OE) esteri

Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti **generali e speciali, se richiesti, anche in caso di operatori economici esteri.**

7.1 Regola generale (sia per OE INTRA-UE che EXTRA-UE)

Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata tramite dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/00, in italiano o con traduzione giurata in lingua italiana dall'autorità consolare italiana. La relativa verifica è svolta tramite accertamento d'ufficio, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del medesimo decreto (v. **Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023**).

7.2 Verifica dei requisiti generali degli operatori economici esteri INTRA - UE

Come chiarito dalle circolari prot. n. 212455 del 23/12/2024 e prot. n. 22301 del 18/02/2025, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali degli operatori economici esteri intra UE occorre:

- preliminarmente verificare sul registro on line dei certificati (**e-Certis**, <http://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage>), (art. 87, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e All. II.8, comma 2 al Decreto citato), il certificato analogo a quello richiesto dalla normativa nazionale. Il servizio e-Certis consente, infatti, di individuare e confrontare i diversi certificati richiesti nelle gare d'appalto dell'UE; le informazioni contenute nella banca dati vengono fornite ed aggiornate dai vari Stati membri. La consultazione è possibile in tutte le lingue dell'UE, seguendo la «guida rapida» presente nel medesimo sito web;
- acquisire dall'operatore economico le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti e svolgere la relativa verifica attraverso l'accertamento di ufficio (ai sensi degli artt. 3 comma 1, 40, 43 e 71 del D.P.R. 445/2000).



I certificati rilasciati dallo Stato estero dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

In alternativa, è possibile accettare il certificato in lingua originale se conosciuta dalla stazione appaltante.

Qualora non sussista una certificazione analoga per il requisito previsto dalla normativa italiana, ovvero qualora l'accertamento d'ufficio non dia esiti, si ritiene che il RUP possa valutare l'accettazione di una dichiarazione in cui l'operatore economico attesti l'impossibilità oggettiva di produrre il certificato richiesto, ovvero di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà debbono essere rese in lingua italiana, o con traduzione giurata in lingua italiana, dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionalmente qualificato a rilasciarla nel Paese di provenienza. In alternativa è possibile accettare le dichiarazioni in lingua originale, se conosciuta dalla stazione appaltante.

7.3 Verifica dei requisiti generali degli operatori economici esteri EXTRA - UE

Come chiarito dalla circolare prot. n. 212455 del 23/12/2024, ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali degli operatori economici EXTRA UE trova applicazione l'art. 3 del D.P.R. 445/2000, secondo cui *«gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»* (art. 3, comma 4 del D.P.R. 445/2000).

In alternativa, *“si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza”* (ANAC – Fascicolo 3754/2022).

Anche in tal caso è possibile accettare la documentazione o le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione in lingua originale, se conosciuta.

7.4 Modalità operative e format ai fini della verifica dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale degli operatori economici esteri INTRA ed EXTRA UE

Al fine di effettuare, ai sensi dell'art. 99 del Codice, il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale e del requisito di idoneità professionale, è stato predisposto un modulo (**All. 36**), da compilare **in lingua italiana**, a cura del legale rappresentante dell'operatore economico o di un suo procuratore munito della relativa procura, in cui debbono essere indicati i **certificati corrispondenti a quelli italiani ivi elencati, gli Enti certificatori e i relativi indirizzi mail/pec.**

Tali informazioni sono necessarie al fine di consentire alla Amministrazione l'acquisizione dei predetti certificati e la verifica degli stessi anche presso le Autorità estere certificatrici attraverso l'accertamento d'ufficio.



Al fine di ottimizzare le tempistiche relative alla verifica dei predetti requisiti, anche in considerazione delle incertezze in ordine ai tempi di ottenimento dei certificati da parte degli Enti competenti, è stato predisposto il modulo di cui all'**AII. 37**, da compilare a cura del legale rappresentante dell'operatore economico o di un suo procuratore munito della relativa procura, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativamente agli stati, qualità personali e fatti, oggetto dei certificati esistenti nel Paese di provenienza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Qualora non sussista una certificazione analoga a quella italiana elencata nella Tabella di cui segue, è stato predisposto il modulo di cui all'**AII. 38**, da compilare a cura del legale rappresentante dell'operatore economico o di un suo procuratore munito della relativa procura, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'impossibilità oggettiva di produrre il certificato richiesto.

Certificati italiani
1. Casellario giudiziario integrale - art. 94, comma 1, e art. 98, comma 3, lett. h) del D. Lgs. 36/2023;
2. Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato - art. 94, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
3. Ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/1999 – art. 94, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
4. Iscrizione alla Camera di Commercio – art. 94, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 36/2023;
5. Regolarità fiscale delle violazioni definitivamente accertate - art. 94, comma 6, D. Lgs. 36/2023;
6. DURC (Documento unico di regolarità contributiva) – art. 94, comma 6, del D. Lgs. 36/2023;
7. Regolarità fiscale delle violazioni non definitivamente accertate - art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
8. Certificato dei carichi pendenti penali (se richiesti).



AFFIDAMENTO

1. Decisione di contrarre e di affidamento

Nel provvedimento recante la decisione di contrarre e di affidamento, i cui format, relativi alle diverse fattispecie, si allegano alle presenti Linee guida (**Ail. 9-20** per acquisti non PNRR/PNC, **Ail. 21-32** per acquisti PNRR/PNC), si dovrà dare atto, fra l'altro, della modalità posta in essere per l'individuazione dell'affidatario, nonché, per le forniture con posa in opera e per i servizi che non abbiano natura intellettuale, del CCNL da applicare al personale impiegato nell'appalto, dei relativi codici CNEL e ATECO e dell'insussistenza, dichiarata dal RUP, del carattere transfrontaliero certo dell'acquisto.

Si allegano, altresì, le dichiarazioni sostitutive di assenza di conflitto di interessi da rendersi a cura del personale coinvolto negli acquisti PNRR/ PNC (**Ail. 33**).



STIPULA DEL CONTRATTO

1. Imposta di bollo

Al momento della stipula del contratto l'affidatario deve assolvere *una tantum* al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto stesso, **comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti**, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, secondo il seguente prospetto:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Tale imposta tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Per i contratti di **importo pari o superiore a 40.000,00** euro l'imposta di bollo può essere assolta:

- nel caso di operatore economico residente in Italia - con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT), avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

2. Termine e forma

La stipula del contratto deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla aggiudicazione (art. 55 del Codice).



Non occorre attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) di cui all'art. 18 co. 3 lett d) del Codice e, pertanto, il contratto può essere stipulato immediatamente.

I contratti pubblici devono essere stipulati a pena di nullità mediante forma scritta e in modalità elettronica (firma digitale).

3. Modalità

Il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio:

1. la stipula mediante scrittura privata (All. 34 per acquisti non PNRR/PNC, All. 35 per acquisti PNRR/PNC) consiste nella sottoscrizione dello stesso documento da parte di tutti i contraenti;
2. la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consiste nello scambio di lettere "commerciali" di offerta e accettazione, mediante PEC o mediante piattaforma elettronica. In questo caso sussistono due dichiarazioni validamente rese in tempi separati e con documenti diversi.

4. Dichiarazioni

Prima della stipula del contratto qualora l'affidatario sia una delle società⁵ indicate all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, questi è tenuto a rendere la dichiarazione sulla propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'affidatario deve comunicare i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

5. Elementi del contratto

Il contratto di affidamento contiene almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della fornitura o del servizio da acquisire e le caratteristiche tecniche;
- il termine e il luogo di consegna del bene oppure la durata e il luogo dell'esecuzione del servizio;
- le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla privacy, sull'accettazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma adottato con Decreto Rettorale n. 3430 del 28 novembre 2022, e sull'art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01 e sul c.d. *pantouflage*;
- l'importo con eventuali oneri della sicurezza;

⁵ Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici.



- l'indicazione delle garanzie prodotte per l'esatto e puntuale adempimento del contratto (ad esempio, eventuali polizze RC, eventuale garanzia definitiva);
- la data e le firme.

Al contratto si allega il Capitolato Speciale e, ove presente, il DUVRI.

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o fornitura finanziati in tutto o in parte con il PNRR/PNC l'affidatario è tenuto **prima della stipula del contratto** a rendere oltre alle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4, anche una ulteriore dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, di cui occorre dare atto nel contratto, qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.



TRASPARENZA

1. La trasparenza con la digitalizzazione

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza come declinati dal D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) e dall'art. 28 del Codice. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), garantendo l'interoperabilità delle informazioni con la Banca Dati stessa.

La trasparenza dei contratti pubblici è, quindi, garantita dalla trasmissione dei dati alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati i seguenti elementi:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate (art. 28, comma 3 del Codice).

Come è evidente tali adempimenti sono gli stessi previsti dall'abrogato art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e che erano assolti con l'inserimento dei dati, per ciascuna gara/affidamento, nella sezione "Legge 190/2012", del Portale Bandi di gara e contratti.

L'ANAC, ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'art. 28 del Codice, ha adottato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, con la quale ha individuato gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza.

2. Interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

L'insieme dei dati e degli atti relativi al ciclo di vita del contratto sono trasmessi alla BDNCP dalle PAD certificate, utilizzate per l'acquisto, ovvero:

- dalla piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete" gestita da CONSIP SpA;
- dalla piattaforma regionale (Portale S.TEL.LA);
- dalla piattaforma U-BUY.

Sul sito istituzionale di Sapienza, sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, non devono più essere pubblicati in forma integrale i documenti, gli atti e le informazioni inseriti nelle PAD.

Il soggetto responsabile alla comunicazione alla BDNCP ed alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente è il RUP, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A partire dal 01/07/2024 è disponibile il nuovo **portale Gare e Appalti 2024** che permette di pubblicizzare i dati dei bandi di gara e contratti, come richiesto dal Codice,



usufruendo dell'integrazione degli applicativi federati BDNCP della Sapienza per la consultazione dei dati dell'intero ciclo di vita delle gare nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), e permettendo l'integrazione dei dati documentali non richiesti per la pubblicazione BDNCP ma da pubblicare sul portale Amministrazione trasparente di Sapienza.

Per **tutti gli acquisti** effettuati sul sistema di approvvigionamento gestiti da Consip S.p.A./Piattaforma Regionale/Piattaforma U-BUY, la **pubblicazione** deve essere effettuata su Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti (<https://gareappalti.web.uniroma1.it>) come segue:

- accedere al link: <https://gareappalti.web.uniroma1.it/it/user/login> ed inserire le proprie credenziali, previa abilitazione da richiedere a webmaster@uniroma1.it;
- cliccare su “nuova gara”;
- inserire tutti i dati richiesti (obbligatorietà per i campi: anno gara; data pubblicazione; CIG; oggetto; PNRR; nominativo RUP).

Il menu ‘Gestione gare’ permette all’utente di creare nuove gare o gestire gare esistenti per il centro spesa per cui si è abilitati ad operare.

Inserita la gara viene generato in automatico il collegamento ipertestuale alla BDNCP mediante visualizzazione del pulsante “Link BDNCP”.

3. Pubblicazione obbligatoria

Vi sono dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP attraverso le PAD, ma che debbono essere, comunque, oggetto di **tempestiva** pubblicazione, ovverosia al momento della produzione dell’atto, per il tramite del RUP.

Tali dati e atti sono individuati dal comma 2 dell’art. 28 del Codice e dall’allegato alla citata delibera n. 264/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e, precisamente:

- i documenti di gara che comprendono almeno:
 - la decisione di contrarre;
 - l’eventuale documentazione di gara (Capitolato speciale);
 - le condizioni contrattuali proposte.
- la composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Tutti gli atti vanno pubblicati, oscurando i dati personali, in formato pdf/a senza firma (ma con l’indicazione del nominativo del firmatario), debbono riportare gli estremi del protocollo, laddove presente, nonché la data di pubblicazione sul profilo del committente.

4. Pubblicazione obbligatoria per acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi **PNRR/PNC** occorre **anche** pubblicare:



DOCUMENTO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE
copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del D.lgs. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, comma 2 D.L. 77/2021).	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3 DL 77/2021).	Tempestiva
la certificazione di cui all'art. 17 delle l. 68/99 e la relazione che illustra l'assolvimento agli obblighi di cui alla l. 68/99 ed eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (art. 47, comma 3 bis DL 77/2021).	Tempestiva

Si fa presente che i documenti sopracitati devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale (più precisamente - Dipartimento per le pari opportunità: pariopportunita@mailbox.governo.it; Dipartimento per le politiche della famiglia: segredipfamiglia@pec.governo.it; Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: giovanieserviziocivile@pec.governo.it).

5. Durata della pubblicazione

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, per un **periodo almeno di cinque anni** e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del decreto trasparenza.

6. Albo on-line di Ateneo

L'Università, con D.D. n. 4037 del 17/10/2024, ha adottato il Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line di Ateneo, entrato in vigore dal 04/11/2024.



Nell'Allegato "A" allo stesso Regolamento, disponibile alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/documento/istituzione-albo-line-di-ateneo>, sono elencati le tipologie dei principali documenti soggetti a pubblicazione (es. Avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, Affidamenti diretti).



ALLEGATI

1. Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse RUP e di incompatibilità del per acquisti non PNRR e per acquisti PNRR;
2. Capitolati speciali per acquisti non PNRR (per i contratti di durata e per i contratti non di durata);
3. Capitolati speciali per acquisti PNRR/PNC (per i contratti di durata e per i contratti non di durata);
4. DGUE per acquisti non PNRR e per acquisti PNRR;
5. Dichiarazioni integrative per acquisti non PNRR;
6. Dichiarazioni integrative per acquisti PNRR;
7. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC;
8. Dichiarazione dell'operatore economico di identificazione del titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC;
9. Decisione di contrarre e di affidamento 1) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
10. Decisione di contrarre e di affidamento 2) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
11. Decisione di contrarre e di affidamento 3) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
12. Decisione di contrarre e di affidamento 4) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
13. Decisione di contrarre e di affidamento 5) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE;
14. Decisione di contrarre e di affidamento 6) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA;
15. Decisione di contrarre e di affidamento 7) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
16. Decisione di contrarre e di affidamento 8) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI;
17. Decisione di contrarre e di affidamento 9) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – NO MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE/ACCORDI QUADRO/SDAPA CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
18. Decisione di contrarre e di affidamento 10) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
19. Decisione di contrarre e di affidamento 11) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';



20. Decisione di contrarre e di affidamento 12) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON INFORMATICI, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE;
21. Decisione di contrarre e di affidamento 1) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
22. Decisione di contrarre e di affidamento 2) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
23. Decisione di contrarre e di affidamento 3) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
24. Decisione di contrarre e di affidamento 4) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
25. Decisione di contrarre e di affidamento 5) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE – PNRR/PNC;
26. Decisione di contrarre e di affidamento 6) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA – PNRR/PNC;
27. Decisione di contrarre e di affidamento 7) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
28. Decisione di contrarre e di affidamento 8) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
29. Decisione di contrarre e di affidamento 9) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
30. Decisione di contrarre e di affidamento 10) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR/PNC;
31. Decisione di contrarre e di affidamento 11) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA', INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE – PNRR/PNC;
32. Decisione di contrarre e di affidamento 12) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – NO MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE/ACCORDI QUADRO/SDAPA CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI – PNRR/PNC;
33. Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto negli acquisti PNRR/PNC;
34. Scrittura privata per acquisti non PNRR/PNC;
35. Scrittura privata per acquisti PNRR/PNC;
36. Dichiarazione per operatori economici esteri di indicazione dei certificati corrispondenti, degli enti certificatori e relativi recapiti;



37. Dichiarazione per operatori economici esteri per stati, qualità personali e fatti, oggetto dei certificati esteri e di possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
38. Dichiarazione per operatori economici esteri di impossibilità oggettiva di produrre la certificazione comprovante il possesso dei requisiti;
39. Avviso di avvio di consultazione per procedure negoziate.